



FNOMCeO

Roma, 07 DIC. 2010

COMUNICAZIONE N. 82

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Decreto Interministeriale 15  
novembre 2010 – "Master  
abilitante per le funzioni di  
medico competente" – elenchi  
provinciali dei medici competenti

FNOMCEO 07/12/10  
RGP.0011063 2010  
CI. 01.03.01/2

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 64 del 23 settembre 2010 si ritiene utile segnalare che è stato emanato ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni il decreto interministeriale 15 novembre 2010 recante "Master abilitante per le funzioni del medico competente" (All. n.1). Al tempo stesso il Ministero della Salute con nota del 15 novembre 2010 (All. n. 2) ha risposto al quesito posto da questa Federazione.

Come è noto l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 prevede che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale "sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività".

Il comma sopraccitato deve, quindi, essere posto in correlazione con l'art. 1 del decreto interministeriale indicato in oggetto che dispone che "I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre

anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n.81, del 9 aprile 2008, **ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire un percorso formativo universitario, articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente**, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008”.

**Pertanto, stante quanto sopraesposto, si rileva che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 non risultano in possesso del requisito per poter svolgere le funzioni di medico competente e, quindi, non possono essere iscritti nei relativi elenchi provinciali dei medici competenti, qualora l'Ordine abbia, come auspicabile, provveduto alla loro istituzione attualmente non prevista da alcuna norma di legge. Pertanto nel caso di sussistenza di tali elenchi i medici di cui sopra dovranno essere cancellati con delibera approvata dal Consiglio direttivo. Gli Ordini provinciali dovranno quindi effettuare la verifica del possesso dei titoli e requisiti per l'iscrizione o cancellazione degli stessi dagli elenchi provinciali dei medici competenti.**

Ad ogni buon al fine di esercitare una corretta funzione di certazione si ritiene che i medici chirurghi iscritti ai relativi Ordini provinciali che siano in possesso dei titoli e dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d), d-bis) dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e che vogliano essere iscritti negli elenchi provinciali dei medici competenti debbano farne apposita domanda all'Ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificati).

Gli Ordini provinciali potranno procedere d'ufficio a verifiche in ordine alla veridicità della dichiarazione, chiedendo la documentazione attestante il possesso dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna delle fattispecie previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Si ricorda infine che a decorrere dal programma triennale di educazione continua in medicina 2011/2013 i medici competenti dovranno trasmettere agli Ordini provinciali di appartenenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto 4 marzo 2009 recante “Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di

lavoro" la certificazione o l'apposita autocertificazione atta a comprovare il rispetto dell'obbligo formativo di cui all'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente.


In conclusione giova sottolineare che i medici competenti, che abbiano autocertificato al proprio Ordine di appartenenza il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08 ai fini della relativa iscrizione nell'elenco provinciale dei medici competenti, dovranno essere iscritti anche nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute e ciò al fine di evitare palesi discrepanze.

.Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 2

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amedeo Bianco', with a stylized flourish extending to the right.

**Decreto Interministeriale 15 novembre 2010**

**Master abilitante per le funzioni del medico competente.**



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

di concerto con  
Il Ministro della Salute

**VISTO** l'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270;

**VISTA** la legge 3 agosto 2007, n. 123 concernente la salute e sicurezza sul lavoro e delega per riforma della normativa in materia;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'articolo 38 che prevede i titoli e i requisiti che è necessario possedere per svolgere le funzioni di medico competente;

**CONSIDERATO** necessario procedere a definire i percorsi formativi universitari, così come prescritto dal suddetto articolo 38, comma 2;

**VISTI** i pareri del Consiglio Universitario Nazionale espressi nelle adunanze del 7 ottobre 2008, 19 novembre 2009 e 12 gennaio 2010;

**VISTA** la nota prot. 3517 del 24.9.2010, con la quale il Ministero della Salute ha espresso il preliminare concerto sul presente provvedimento;

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n.81, del 9 aprile 2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire un percorso formativo universitario, articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Le competenti autorità accademiche, di cui all'articolo 4, con parere motivato, potranno valutare il *curriculum studiorum* dei singoli specialisti ed il possesso di esperienze professionalizzanti nel settore, al fine dell'abbreviazione del suddetto percorso formativo, che non potrà comunque essere inferiore ai 30 CFU.

**Articolo 2**

1. Le università predispongono l'ordinamento didattico del suddetto corso di studio con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari necessari e del numero di CFU assegnati a ciascuno di essi, al fine di perseguire i seguenti obiettivi formativi:

a) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

b) l'individuazione, la misura e la valutazione dell'entità dei rischi da lavoro (processi produttivi, organizzazione del lavoro, ambiente, tossicologia occupazionale, ergonomia del posto di lavoro e attrezzature, misure organizzative e stress);

c) la protezione e prevenzione ambientale e individuale;

d) l'informazione e la formazione dei lavoratori;

e) le relazioni e i rapporti con i lavoratori, il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione, gli organi di vigilanza, gli altri enti istituzionali.

2. Il corso di studio di cui al presente decreto deve avere i seguenti contenuti:

- La normativa per la sicurezza sul lavoro e l'individuazione e valutazione dei rischi.

- I rapporti con gli enti istituzionali deputati

- La sorveglianza sanitaria: clinica, fisiopatologia e diagnostica di malattie professionali e lavoro correlate, monitoraggio individuale e di gruppo di esposti a fattori di rischio occupazionale, raccolta e lettura di dati epidemiologici

- La documentazione sanitaria: obiettivo gestione della cartella sanitaria e di rischio

- Promozione della salute

- Monitoraggio biologico.

### **Articolo 3**

1. Le università attivano il suddetto percorso formativo, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e lo pubblicizzano nel proprio sito, indicandone i settori e i CFU ad essi afferenti, non meno di 60 giorni dall'inizio del corso stesso, dandone apposita comunicazione al Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca.

### **Articolo 4**

1. Il corso di cui all'articolo 2 può essere attivato solo dalle Università sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le attività formative sono svolte presso la scuola di specializzazione in Medicina del lavoro con la collaborazione delle scuole di specializzazione in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale. Il corso è riservato esclusivamente agli specialisti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

### **Articolo 5**

1. Con successivo provvedimento i contenuti ed i crediti formativi previsti dal presente decreto possono essere adeguati in considerazione delle nuove disposizioni degli ordinamenti delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, con riferimento particolare al tronco comune per la classe delle specializzazioni in sanità pubblica .

**Roma, 15 novembre 2010**

Il Ministro dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca  
F.to Maria Stella Gelmini

Il Ministro della Salute

